



09 AGO. 2012

1286

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/3/2974
Rif. Prot. n. 108.3/SN 12
del 18 aprile 2012

Roma, - 9 AGO. 2012

OGGETTO: Problematiche afferenti l'indennità Nuclei Artificieri Antisabotaggio.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIAP
= R O M A =

Con riferimento alla nota sopradistinta con la quale codesta O.S. ha chiesto ulteriori chiarimenti in merito alla problematica in oggetto indicata, il Servizio T.E.P. e Spese Varie, nel confermare il parere già espresso con la nota p.n. dello scorso 15 marzo, ha riferito quanto segue.

La legge 29 maggio 1985, n. 294, istitutiva del premio di disattivazione ordigni esplosivi, stabilisce all'articolo 1, comma 2, che il premio in questione non è cumulabile con l'indennità di rischio connessa con la manipolazione di esplosivi di cui all'articolo 2 del D.I. 12.7.1983 prevista per il personale che svolge effettive mansioni di artificiere ordinario, artificiere antisabotaggio e artificiere istruttore comportanti esposizione diretta e continua a rischi connessi con la manipolazione di esplosivi alla nitroglicerina o con la manipolazione di esplosivi non alla nitroglicerina e di propellenti liquidi e solidi.

Successivamente, anche il D.M. Ministro della Difesa del 20 maggio 1987, riguardante le istruzioni per l'accertamento e l'erogazione del suddetto premio, nel confermare il divieto di cumulo sopra indicato, stabilisce che, in sede di liquidazione del premio, l'ente erogatore dovrà effettuare il recupero di somme eventualmente corrisposte al dipendente a titolo di indennità di rischio.

Per quanto riguarda, poi, la possibilità di corrispondere cumulativamente l'indennità di rischio e quella di ordine pubblico (in sede o fuori sede), è stato riferito che l'articolo 13 della legge 27 maggio 1977, n. 284 stabilisce che "le indennità indicate negli articoli 5 e 6 non sono cumulabili con l'indennità meccanografica e di rischio previste dall'articolo 6 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dagli articoli 1 e 5

MMG/FR
01.3/2974.8+ (Indenn. nuclei artificieri)
Siap



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

*dei regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975,
n. 146 e dall'articolo 7 della legge 1 marzo 1975, n. 47".*

Tale divieto è stato, peraltro, ribadito dal Servizio Ordinamento e Contenzioso,
Divisione I, con nota n. 333.A/9807.G.D.1. del 4.5.1993.

E' stato riferito, pertanto, che non ravvisandosi altra normativa ostantiva circa il
cumulo del premio giornaliero di disattivazione ordigni esplosivi con l'indennità di
ordine pubblico, in sede o fuori sede, ne consegue che l'attribuzione dei due
emolumenti possa avere luogo per la medesima giornata sempre che ne ricorrano, per
entrambi le tipologie, i requisiti di legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa